

CRIMINOLOGIA E VITTIMOLOGIA

3

Direttore

Armando SAPONARO

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Comitato scientifico

Daniel Taver'shima ANDZENGE

St. Cloud State University

Robert PEACOCK

Monash University – South Africa

Elmar G.W. WEITEKAMP

Universität Tübingen

Comitato redazionale

Silvio LUGNANO

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Jaime PERES REIRA

Univeridad de Murcia

John DUSSICH

California State University Fresno

CRIMINOLOGIA E VITTIMOLOGIA

Nella storia della scienza pare quasi un rito ineluttabile l'affrontare la querelle dell'autonomia di nuovi campi del sapere, nel momento del loro apparire sulla scena. Nell'epoca moderna la disputa è resa più accesa dalla sua trasmissione nell'agone "accademico". La Criminologia ha dovuto reclamare la sua autonomia in passato rispetto ad altre "scienze" con un fervore polemico i cui echi sono ancora rinvenibili in alcuni testi di riferimento.

La Vittimologia ha sofferto paradossalmente la medesima forca caudina della sua stessa "grande madre" e cioè la scienza criminologica, dimenticata disinvoltamente del suo travaglio di nascita. Certamente il pericolo può essere una eccessiva frammentazione del sapere, anche ammettendo la necessità di un percorso autoriflessivo della scienza che osserva se stessa, cercando di distinguere la Scienza dalla "mera" disciplina, il paradigma dal "mero" approccio teorico. Affinché tutto ciò non sia sterile e limitativo dello sviluppo e dell'ampliamento della conoscenza sul fenomeno criminale, si ritiene preferibile concepire la Criminologia e la Vittimologia, a prescindere se possano considerarsi scienze autonome ovvero discipline, o paradigmi o branche o approcci, reciprocamente o di altre scienze, come poli, ciascuno pertanto imprescindibile perché privo di significato senza l'altro, di un incessante dialogo sulla realtà, natura, cause, costruzione del e reazione sociale al crimine, visto ormai necessariamente come un unico fatto sociale con due attori individuali o collettivi.

Una moneta con due facce in cui l'analisi interdisciplinare e multidisciplinare di ciascuna contribuisce alla migliore comprensione del fenomeno nel suo complesso, ed arricchisce la conoscenza umana, proprio come un dialogo aperto e sereno senza barriere o barricate arricchisce entrambi gli interlocutori. La collana pertanto si propone l'obiettivo di incentivare quantomeno tale dialogo, con una vocazione fortemente rivolta ai giovani ed alla novità delle idee e delle proposte da entrambi i suddetti punti di vista sul crimine.

Criminologia contemporanea

Temi e problemi

a cura di

Pierluca Massaro, Armando Saponaro

Contributi di

Andrea Carnimeo

Anna Civita

Domenico Lobascio

Pierluca Massaro

Angelo Fabrizio-Salvatore

Armando Saponaro





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0217-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2017

Indice

- 9 Introduzione
Pierluca Massaro, Armando Saponaro
- 13 Criminologia, diritto e società
Armando Saponaro
- 45 Il controverso dialogo tra criminologia e politica criminale
Pierluca Massaro
- 65 Funzioni e competenze dell'esperto criminologo nel sistema penitenziario
Domenico Lobascio
- 87 Il Cyberbullismo
Anna Civita
- III Digital Forensic Investigation
Andrea Carnimeo
- 125 Dal furto d'identità alle truffe online
Angelo Fabrizio-Salvatore
- 171 Autori

Introduzione

PIERLUCA MASSARO, ARMANDO SAPONARO*

Il presente lavoro collettaneo raccoglie le riflessioni di taluni docenti e discenti del Corso di Alta Formazione in Criminologia generale, minorile e penitenziaria, Università degli Studi di Bari, assumendo quale *leitmotiv* tematico la problematicità contemporanea della criminologia a partire dal suo stesso ruolo funzionale e dimensione professionale in rapporto al sistema penale nonché in rapporto alla tecnologia informatica.

Nel primo contributo Armando Saponaro affronta l'interrelazione tra scienza criminologica e sistema penale, ed i diversi spunti sociologici di riflessione sul rapporto tra diritto e società che suggerisce. La scienza criminologica nell'ambito della politica criminale si sottolinea come arrivi persino ad una rielaborazione della funzione del diritto nel filone teoretico denominato *therapeutic jurisprudence* che, attribuendo alla positivizzazione ed implementazione normativa una valenza terapeutica, approda secondo Saponaro a fornire supporto empirico al retributivismo penale da un lato e fonda una sorta di utilitarismo vittimologico della pena dall'altro, razionalizzando scientificamente le istanze del populismo penale in sede legislativa. La criminologia nelle sue maggiori applicazioni funzionali con riferimento al sistema di giustizia penale, sia nella fase investigativa in funzione dell'identificazione dell'autore del crimine — il *criminal profiling* —, sia nella fase di esecuzione in funzione della determinazione dei concreti

* Armando Saponaro è professore associato di Criminologia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Pierluca Massaro è ricercatore di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

contenuti qualitativi della pena — il giudizio criminologico sul rischio di recidiva —, si osserva approfonditamente poi come sia rimasta ancorata al carismatico giudizio intuitivo dell'esperto *ad hoc*, discrezionale ed irrazionale, non effettivamente vincolato a proposizioni formali e riscontri empirici epistemologicamente rigorosi, pur astrattamente richiamati. La scienza criminologica viene in tali ambiti letta con l'innovativo costrutto della "scienza del Cadi" riprendendo sociologicamente Weber ma con riferimento alla scienza ed alle sue applicazioni istituzionalizzate nel processo penale. Nella fase dell'esecuzione penale analizzando la giurisprudenza in merito alla disposizione di misure alternative mostra poi come in Italia venga a saldarsi con una giustizia del Cadi.

Massaro invece con un taglio prospettico diverso approfondisce ulteriormente la controversa questione del rapporto tra criminologia e politica criminale, intesa quale complesso delle strategie attraverso le quali dare un fondamento organico e teleologicamente orientato all'attività del legislatore penale, allo scopo di contrastare il fenomeno criminale. Una politica criminale che, dunque, dovrebbe riflettere sui "reperti fattuali" raccolti dal criminologo, senza certo accogliere passivamente orientamenti e conclusioni elaborati in seno alla criminologia. Negli ultimi anni l'importanza della politica criminale ha visto crescere il proprio peso specifico parallelamente alla crescente esigenza di adeguare il sistema di giustizia ai continui mutamenti sociali e culturali, ma tale obiettivo è stato perseguito principalmente attraverso lo strumento sanzionatorio, così appiattendolo la stessa politica criminale al livello più circoscritto di politica penale. Il dialogo con la politica criminale è diventato progressivamente più difficile, anche in ragione di una fase di crisi della criminologia, con la conseguenza, osserva Massaro, di riscontrare come i mezzi e gli strumenti penali siano spesso estemporaneamente confezionati per far fronte a contingenze politiche senza soverchie preoccupazioni per la coerenza coi principi di riferimento.

Lobascio nella stessa coordinata tematica esamina il ruolo e le funzioni dell'esperto criminologo nella fase esecutiva della

pena penitenziaria nell'ambito del gruppo multi-professionale dell'équipe di osservazione e trattamento. Un professionista capace di intervenire sulle strutture di personalità del criminale, sia per rilevarne gli aspetti disfunzionali sia per sollecitarne passaggi trasformativi negli assetti motivazionali, sulla base di una adeguata preparazione culturale e scientifica. Di fronte al cangiante panorama socioculturale ed alle mutate esigenze penali, l'evoluzione del trattamento penitenziario è possibile, osserva l'autore, anche grazie alla capacità della ricerca criminologica di ripensare l'impianto scientifico di derivazione neo-positivistica, per maggiormente approssimarsi ai processi di conoscenza della complessità dell'individuo. Il progressivo arricchimento delle metodiche della valutazione criminologica, scrive Lobascio, non può che sortire delle positive ricadute sulla qualità degli interventi del trattamento, ma è opportuno rendere adeguata la collocazione degli esperti criminologi nella struttura operativa degli istituti penitenziari e riflettere su una progettazione più articolata dell'offerta trattamentale per i ristretti.

Nel quarto contributo, Civita affronta il fenomeno del cyberbullismo, pervasiva forma di bullismo che si avvale della capillare diffusione dei nuovi strumenti informatici. Partendo da un'analisi di come i mezzi di comunicazione abbiano modificato radicalmente il modo di interagire delle nuove generazioni, alla ricerca continua di un proprio sé e di omologarsi al contesto sociale, Civita sottolinea come gli adolescenti si esponano al rischio del cyberbullismo. La tecnologia, infatti, permette ai cyberbulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati con videotelefonini, o pubblicati su qualche sito con l'ausilio di Internet. Per evitare di incorrere in prepotenze agite online, è il suggerimento dell'autrice, genitori e insegnanti devono adoperarsi ad educare i ragazzi all'uso delle tecnologie, affinché queste non diventino un mezzo per offendere e denigrare chi si mostra più debole e indifeso. A tal proposito un'azione sinergica degli adulti di riferimento può far comprendere gli effetti devastanti che il cyberbullismo ha sulla vittima prescelta.

Sempre rimanendo nell'ambito tecnologico ma sul versante investigativo e della prova scientifica, Carnimeo affronta il problema dell'analisi delle tracce digitali esistenti sui dispositivi elettronici reali e virtuali (Hard Disk, Cloud, cellulari, ecc.), oggi essenziali per le indagini di polizia e più in generale per la giustizia. Un settore, nato solo da qualche anno, in continuo sviluppo e conosciuto con il nome di "Digital Forensic Investigation". Tale branca della Criminologia ha come scopo fondamentale quello di supportare gli investigatori, i criminologi, ecc., in tutte le fasi di ricostruzione del crimine. Domande su come e quando una traccia elettronica è stata creata, può essere di grande aiuto, non solo nella fase iniziale dell'indagine ma anche in quelle successive in quanto i riscontri oggettivi allorché individuati, diventano prove nelle fasi dibattimentali del processo penale e civile. L'acquisizione di un'immagine digitale è la chiave di ogni pratica forense. Un'accurata documentazione delle fasi, unita poi con una rigorosa aderenza alle procedure e alle migliori pratiche consolidate, realizza con successo il processo dell'acquisizione e analisi della prova digitale. Carnimeo focalizza pertanto non solo l'aspetto di congelamento della prova, ma anche le buone prassi da adottare in questo importante settore della Criminologia attualmente in forte espansione.

Infine, Fabrizio Salvatore offre un'accurata analisi di alcuni tra i reati informatici più diffusi e subdoli, particolarmente pericolosi perché molto spesso posti in essere con la collaborazione inconsapevole della vittima stessa, come il furto d'identità digitale ed il phishing ("una metodologia di comportamento sociale indirizzata a carpire informazioni personali o abitudini e stili di vita"). Approfondendo le fattispecie in chiave criminologica, l'autore suggerisce anche una traccia per i labili confini delle stesse anche dal punto di vista giuridico-normativo. Inoltre, in prospettiva, il contributo si sofferma su aspetti peculiari dei reati informatici legati all'uso sempre più frequente dei social network ed alle più recenti tecnologie informatiche.

Criminologia, diritto e società

Il sistema di giustizia penale

ARMANDO SAPONARO*

1. La criminologia e la politica criminale: il diritto come «agente terapeutico»

L'interrelazione tra scienza criminologica e sistema penale offre diversi spunti sociologici di riflessione sul rapporto tra diritto e società. L'osmosi degli apporti scientifici della criminologia assume fenomenologicamente differenti gradi di permeabilità.

La criminologia dovrebbe essere presente innanzitutto “a monte” in sede di politica criminale. Naturalmente come osserva Massaro (si veda *infra*) si tratta di un “dialogo difficile” ed i reperti fattuali ovvero i dati empirici della criminologia sono spesso discorsivamente utilizzati per una valutazione invero spesso critica *ex post* piuttosto che *ex ante* di talune politiche criminali. La politica criminale può essere considerata in senso restrittivo come teleologicamente orientata alla criminalizzazione o decriminalizzazione di taluni comportamenti, sia avente ad oggetto la rivalutazione della misura e della qualità della pena con riferimento a fattispecie incriminatrici consolidate, sia più latamente in sede di provvedimenti afferenti la dimensione temporale del potere punitivo come la prescrizione, oppure di clemenza od indulgenziali. Occorre considerare che le politiche di decriminalizzazione in particolare sono fortemente influenzate però dal “vettore” teleologico e cioè se “victim-oriented”

* Professore associato di Criminologia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

o meno. La decriminalizzazione “offender oriented” dovrebbe trarre criminologicamente fondamento da una empiricamente accertata mancanza di impatto deterrente della norma incriminatrice, sicché non riveste alcuna utilità funzionale di regolazione dei comportamenti o di eventuale prevenzione del conflitto tra i membri della società, permanendo la vuota comunicazione simbolica del valore che pretende di tutelare (Massaro, *infra*), oppure quando gli effetti negativi della applicazione della pena, derivanti ad esempio dall’etichettamento del reo con riorganizzazioni identitarie, od addirittura dalla sua carcerazione, superano i benefici sul piano sociale derivanti dalla temporanea incapacitazione o dalla deterrenza a livello individuale o collettivo. Per converso la decriminalizzazione victim-oriented, paradigmaticamente nell’ambito della legittima difesa, che esclude la responsabilità della vittima che reagisce alla vittimizzazione, ampliando le possibilità di reazione legittima, indipendentemente dalla tecnica legislativa e dalla prospettiva del crimine come conflitto interpersonale, tende ad essere giustificata privilegiando comunque la dimensione privatistica ed individualistica del reato e della vittimizzazione, a fronte dell’inefficienza repressiva dell’apparato istituzionale del controllo sociale formale (Saponaro 2011, p. 203). La strumentalità dell’uso dell’apporto scientifico della criminologia risente del fine politico pur avendo lo stesso risultato normativo e cioè l’ampliamento dello spettro dei comportamenti penalmente leciti.

Studi e ricerche criminologiche oppure i suoi costrutti, sono dunque discorsivamente parte del processo e dell’attività istituzionale nell’ambito legislativo penale e spesso strumentalmente, sia pur talora implicitamente, utilizzate per giustificare la selezione delle opzioni normative prescelte. A monte della formale produzione legislativa in materia penale, a livello di c.d. politica criminale, secondo la nostra opinione, la scienza criminologica, implicitamente od esplicitamente, sociologicamente svolge un ruolo nel processo di razionalizzazione della scelta normativa, invero suggerita od indotta da spinte vettoriali politico-sociali e degli *stakeholders*.

Significativo è il discorso negli USA attorno al costrutto teorico del “diritto” come agente terapeutico, che estrapola una innovativa funzione terapeutica della legge, invitando i *law-makers* ed i sostenitori di iniziative legislative a comprendere e prendere in considerazione sia gli effetti terapeutici che anti-terapeutici che una legge ha sugli individui e sulle comunità (Wexler 1990), anche in ambito penale. Da un punto di vista della sociologia del diritto segnatamente penale costituisce una interessante ipotesi teorica sulla funzione del diritto. La posizione di una norma positiva, ma soprattutto la sua implementazione e pratica applicazione nel diritto vivente avrebbe effetti psicologici a livello individuale e collettivo riscontrabili empiricamente. La produzione legislativa dovrebbe conseguentemente tener conto di tali effetti a livello politico nel processo di razionalizzazione della scelta normativa e di valutazione delle politiche adottate. Questo approccio secondo Wexler (1993) suggerisce come detto che:

La legge stessa può svolgere funzione di terapeuta... Le norme giuridiche, procedure legali, ed i ruoli degli attori legali, principalmente avvocati e giudici, possono essere visti come forze sociali che possono produrre conseguenze terapeutiche od anti-terapeutiche... A parità di condizioni la legge dovrebbe essere ristrutturata in modo da raggiungere obiettivi terapeutici. (p. 280)

La cosiddetta “giurisprudenza terapeutica”, sebbene l’espressione usata possa essere fuorviante poiché non riguarda aspetti esegetici od altrimenti interpretativi della giurisprudenza, bensì l’impatto concreto sul piano psicologico della positivizzazione della norme e della loro applicazione alla fattispecie concreta da parte degli attori del sistema di giustizia, dunque denota in realtà una teoria socio-psicologica del diritto. Abbiamo sottolineato in passato (Saponaro 2011) come sia derivata un paio di decenni fa dagli studi sulla legislazione in materia di malattia mentale, cosicché iniziarono ad essere intraprese indagini empiriche sugli aspetti terapeutici dei procedimenti giuridici finalizzati alla decisione sul trattamento coatto dei pazienti affetti

da malattie mentali (Wexler, Winick 1991; Wexler 2008a; Wexler 2008b). Il costrutto teorico porta empiricamente all'osservazione dei «diversi aspetti della legge per determinare se o fino a che limite quali norme sostanziali o procedurali ed i ruoli o le azioni degli attori del sistema giuridico siano terapeutiche», ed ha avuto quale finale approdo «l'impatto dei procedimenti sul benessere della vittima» in ambito penale (Erez, Kilchling, Wemmers 2011). In chiave vittimologica i diritti diventano strumenti in se stessi per soddisfare perfino bisogni emotivi delle vittime e le strutture ed i modelli dei procedimenti giuridici sono analizzati nella loro funzionalità rispetto al benessere della vittima. Ad esempio il diritto diviene uno strumento di cura e riabilitazione nella visione di Winick (2011).

Nel processo di razionalizzazione della scelta legislativa in sede di politica criminale l'esplicita teorizzazione di un effetto terapeutico del diritto sostanziale e processuale certamente fornisce fondamento e sponda "scientifica" all'idea che già la semplice approvazione legislativa ed ancor più la concreta implementazione di certi "diritti" relativi allo stato ed al ruolo della vittima nel sistema di giustizia penale possa indurre una "catarsi", ovvero un rilascio emotivo dei sentimenti e delle emozioni di segno negativo inerenti la vittimizzazione e posseduti dalla vittima, o comunque soddisfarne bisogni emozionali e simbolici a questa connessi. Emblematico è l'ipotizzato effetto terapeutico delle norme processuali che consentano una maggiore e più attiva partecipazione personale della vittima al processo penale, soprattutto nel sistema di *common law*, ove la vittima riveste esclusivamente nel modello storico tradizionale la qualità di mero testimone sul fatto, senza poter esprimere il proprio punto di vista sul dato esperienziale del crimine ed eventualmente i propri vissuti emotivi e l'impatto derivatane sulla propria vita. L'effetto terapeutico della produzione legislativa ed implementazione di norme che consentano una formale partecipazione attiva della vittima al processo penale, al di là dell'uso talora di una terminologia impropria o clinicamente vaga come "riparazione emotiva" o "catarsi" (Pemberton, Reynaers 2011), derive-

rebbe dai dati empirici sulle strategie di *coping* per la gestione della sofferenza e stress emotivo, secondo cui ad esempio la esternalizzazione della esperienza traumatizzante attraverso la verbalizzazione, anche nel caso del crimine violento, consente di superare le emozioni negative indotte, riducendo sentimenti di rabbia, ansietà e depressione, aumentando la *self-confidence*, e migliorando la stato di salute generale (Doak, Taylor 2013, p. 5). L'introduzione pertanto dell'istituto del *Victim Impact Statement*¹ o *Victim Personal Statement*² in numerose giurisdizioni di *common law*, e cioè la possibilità da parte della persona offesa dal reato di sottoporre al giudice in sede di determinazione della pena, o comunque dopo il verdetto di colpevolezza, una dichiarazione scritta od orale sull'impatto del crimine, seppure a contenuto appunto variabile nei vari ordinamenti, spaziando dalla descrizione del danno fisico, emotivo ed economico sino alla propria visione del crimine e dell'offensore, in alcuni giurisdizioni perfino sulla qualità ed entità della pena ritenuta appropriata, potrebbe avere un effetto terapeutico empiricamente riscontrabile. Altro istituto giuridico processuale peculiare invece degli ordinamenti europei di tradizione di *civil law* suscettibile di avere un effetto terapeutico è naturalmente l'azione penale ad iniziativa privata, dato che alla vittima consente non solo una partecipazione attiva, sottoponendo domande ai testimoni durante il dibattimento, bensì addirittura la possibilità di dare l'input al processo penale, sebbene poi possa essere affiancata dall'organo della pubblica accusa in funzione sostanziale di supervisione e controllo. In Italia si riscontra ad esempio la citazione diretta a giudizio dinanzi al Giudice di Pace prevista dall'art. 21 d.lgs. 274/2000. In altri modelli si affianca all'organo della pubblica accusa, quale tipicamente il *Nebenklage* in Germania (Kury, Kilchling 2011). Da questa prospettiva la funzione terapeutica del diritto penale processuale in particolare è parzialmente sovrapponibile alla ricerca empirica

1. Espressione generalmente usata negli Stati uniti ed in Australia per denotare la dichiarazione della vittima.

2. Espressione generalmente usata invece nel Regno Unito.

sulla prevenzione della cosiddetta vittimizzazione secondaria, precedentemente sviluppatasi in modo autonomo. La vittimizzazione secondaria secondo una sua accezione scaturirebbe dall'impatto negativo sulla vittima di modelli processuali improntati appunto alla mancanza di partecipazione attiva, mancanza di informazione, riduzione del suo ruolo nel procedimento giudiziario quasi ad "oggetto" degli atti che la riguardano piuttosto che di attore (Saponaro 2004, p. 188), con una sorta di «sindrome di deprivazione del potere» per l'indifferenza del meccanismo giudiziario. Non per nulla il costrutto di *empowerment* sia nella sua dimensione sociale maggiormente correlata all'ingiustizia, sia nella sua dimensione psicologica maggiormente correlata alla *self-confidence*, autoefficacia ed autodeterminazione, è considerata centrale nella prevenzione della vittimizzazione secondaria. Tale «sindrome di deprivazione del potere» per il modello procedurale in se e per sé nell'ambito degli studi che ipotizzavano una vittimizzazione secondaria conseguente al contatto con i meccanismi del sistema di giustizia penale, era considerata suscettibile di provocare un danno psicologico, anche in termini di semplice ingravescenza o maggiore difficoltà nel superamento degli effetti della vittimizzazione primaria, particolarmente per i crimini sessuali violenti (si veda anche per una disamina della letteratura scientifica Orth 2002). L'area di sovrapposizione tra prevenzione della vittimizzazione secondaria e la teoria della funzione terapeutica del diritto applicata al campo processuale penale nell'ambito della c.d. *therapeutic jurisprudence* è focalizzata pertanto sulla prevenzione dell'effetto "anti-terapeutico" di alcuni modelli normativi procedurali, piuttosto che sulla diretta efficacia terapeutica di contrapposte norme processuali, data praticamente per scontata o presupposta. Pertanto con una importante differenza. Gli studi e le ricerche sulla vittimizzazione secondaria sostanzialmente riscontravano l'effetto al contatto con il sistema di giustizia penale e cioè il disagio psicologico delle vittime, l'aggravamento o le maggiori difficoltà nel superare disturbi clinicamente significativi conseguenti al crimine come il post-traumatico da stress, sebbene mancassero di un

frame teorico articolato che poi saldasse l'intervento normativo con la prevenzione dell'effetto e fornisse alla fine un criterio empirico di valutazione delle politiche adottate. In taluni casi la teorizzazione e la ricerca empirica della giurisprudenza terapeutica ha fornito una razionalizzazione a posteriori dell'opzione normativa già adottata e della sua efficacia preventiva della vittimizzazione secondaria, solo astrattamente ipotizzata dalle politiche victim-oriented nell'ambito della giustizia penale. L'appropriazione e rielaborazione delle ipotesi della vittimizzazione secondaria è talvolta espressa nella giustificazione di taluni istituti giuridici controversi come quello menzionato del *Victim Impact Personal Statement*. Balson (2013) espressamente argomenta come la maggiore consapevolezza riflessiva dell'impatto della legge nella giurisprudenza terapeutica consenta una migliore analisi su base empirica degli effetti negativi psicologici sulle vittime del reato dei meccanismi procedurali, e conforta anche a posteriori l'introduzione normativa dei *Victim Impact Statements* praticamente in tutte le giurisdizioni statunitensi in diverse forme. Partendo dalla premessa della lesività psicologica in sé di quella che noi abbiamo chiamato comprensivamente «sindrome di deprivazione del potere», per la frustrazione e perfino la sofferenza indotta, entrambi gli approcci la caratterizzano parimenti per gli stessi elementi: l'«invisibilità» nel procedimento; la «mancanza di voce»; la riluttanza degli operatori del diritto ad accettare la vittima come parte legittima del procedimento; l'«alienazione» dal sistema giudiziario. L'approccio della funzione terapeutica del diritto processuale penale ai *Victim Impact Statements* infatti va anche oltre giungendo come detto ad ipotizzare non solo meramente l'evitamento dell'effetto anti-terapeutico del precedente modello processuale, bensì ulteriormente un positivo *healing effect*. Effettivamente occorre ammettere che prima dell'avvento della *therapeutic jurisprudence* l'effetto preventivo anti-terapeutico od apertamente finanche terapeutico dei *Victim Impact Statements* era sostanzialmente presupposto o ritenuto narrativamente su base aneddotica (si veda per tutti Cassel 2009).

Per converso al di fuori del campo processuale la funzione terapeutica del diritto penale può spiegare e suggerire una chiave di lettura interpretativa delle politiche criminali talmente victim-oriented da sfociare nel cosiddetto “populismo penale” (per un approfondimento si veda Massaro *infra*), con la criminalizzazione di comportamenti e determinazione quantitativa e qualitativa delle sanzioni totalmente al di fuori della razionalità scientifica della deterrenza e dell’auspicabile dimensione rieducativa e risocializzativa, o quantomeno non desocializzante della pena. Ovviamente in ambito vittimologico e di *victim advocacy* si rigetta l’ipotesi che le vittime abbiano una attitudine maggiormente punitiva od un atteggiamento significativamente vendicativo da un punto di vista aggregato e collettivo rispetto alle non-vittime, per evitare lo stigma politico del conservatorismo *law and order* al movimento politico-sociale in favore delle vittime, ma la sua conferma empirica è oggetto di controversia. Partendo dalla critica che le ricerche in merito tendono a non includere le vittime dei reati più gravi od a sfondo sessuale o da cui siano derivate conseguenze in termini di alti livelli di disturbo post-traumatico da stress, alcuni come Pemberton (2012), ad esempio, osservano che recenti studi per tali crimini e per quelli derivanti da atti di terrorismo parrebbero dimostrare il contrario.

Da un primo punto di vista, invero, la teoria della giurisprudenza terapeutica in sede di politica criminale, qualora esplicitamente invocata a giustificazione di peculiari scelte legislative, nel processo comunicativo tra scienza e politica può pervenire a svolgere la funzione di razionalizzare scientificamente, perfino con supporto empirico, la retorica discorsiva della giustizia per le vittime, altrimenti priva di punti di riferimento, vuota ed astratta, ed a livello di produzione normativa, favorente contenuti delle fattispecie incriminatrici ed una individuazione della dimensione qualitativa e dei limiti edittali della pena, sostanzialmente arbitrari. Una criminalizzazione oppure una pena più severa qualitativamente o quantitativamente, invece in tale prospettiva teorica è giustificata nella misura in